



ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DELL'UNIONE REGIONALE
ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

RELAZIONE TECNICA

* * * * *

(I) - LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La razionalizzazione periodica delle società partecipate è predisposta ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), attuativo dell'art. 18 Legge 7 agosto 2015, n. 124.

La ratio che ispira il decreto delegato, come da legge delega, è quella di *“assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza”*, attraverso la *“razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità”* e la *“ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti”*.

Di seguito si riportano le norme di riferimento contenute nel citato D.Lgs. n. 175/2016:

➤ **Articolo 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), commi 1, 2, 4**

1. *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

➤ **Articolo 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)**

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di



cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Omissis.

➤ **Articolo 24 (Revisione straordinaria delle partecipazioni)**

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione

della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

6. Omissis.

7. Omissis.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. Omissis.

La materia delle partecipazioni societarie rientra nella competenza della Giunta dell'Unione. Giusta art. 12 lett. k) del vigente Statuto, infatti, la Giunta delibera sulle partecipazioni esterne all'Unioncamere regionale.

* * * * *

(II) - LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 24 D.LGS. N. 175/2016

Con delibera 28-9-2017 n. 48, la Giunta dell'Unione Regionale ha stabilito:

- 1) Di effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie dirette dell'Unione Regionale alla data del 23-9-2016;
- 2) Di dare atto che, alla data odierna, il quadro delle partecipazioni dirette dell'Unione Regionale risulta essere il seguente (omissis);
- 3) Omissis;
- 4) Di assumere le seguenti determinazioni in ordine alle partecipazioni societarie dell'Unione Regionale:



TIPOLOGIA	SOCIETÀ	INTERVENTO
A) Società partecipate ammissibili per presenza delle condizioni ex art. 4 T.U.S.P. e per assenza di condizioni ostative ex art. 20 comma 2 T.U.S.P.	Infocamere – Società Consortile Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni	Mantenimento della partecipazione
	Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l.	Mantenimento della partecipazione
B) Società partecipate inserite nel piano di razionalizzazione ex art. 24, per assenza delle condizioni ex art. 4 T.U.S.P.	Sistema Camerale Servizi S.c.r.l.	Alienazione della quota, con la procedura ex art. 24 T.U.S.P.
	Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l. (Dintec S.c.r.l.)	Alienazione della quota, con la procedura ex art. 24 T.U.S.P.
C) Società partecipate già assoggettate a procedura di dismissione sulla base di precedenti decisioni ovvero in liquidazione	Retecamere S.c.r.l. in liquidazione	In attesa della liquidazione della quota
	Tirreno Brennero S.r.l. in liquidazione	In attesa della liquidazione della quota
	Logistica Toscana S.c.r.l. in liquidazione	In attesa della liquidazione della quota
	UTC Immobiliare e Servizi S.c.r.l. – in liquidazione	In attesa della liquidazione della quota
D) Società partecipate sottratte all'applicazione del D.Lgs. n. 175/2016 ex art. 26 comma 2 (allegato A)	Fidi Toscana S.p.a.	Alienazione delle azioni

- 5) Di disporre l'alienazione delle quote di partecipazione dell'Unione Regionale in Sistema Camerale Servizi S.c.r.l. e Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l., secondo le procedure ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016;
- 6) Di disporre la dismissione della partecipazione dell'Unione Regionale in Fidi Toscana S.p.a., mediante alienazione delle relative azioni;
- 7) Di inviare il provvedimento alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

* * * * *

(III) - SOCIETÀ PARTECIPATE ASSOGGETTATE A PROCEDURA DI DISMISSIONE

In esecuzione della citata delibera di Giunta 28-9-2017 n. 48, l'Unione Regionale ha attivato procedure finalizzate alla dismissione delle proprie partecipazioni nelle seguenti società:

1) SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. (SI.CAMERA S.C.R.L.)

Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 8 dello Statuto di Si.Camera S.c.r.l., l'Unione



Regionale, con lettera p.e.c. 10-8-2018 prot. 0001334/7.7, ha offerto la propria partecipazione azionaria ai soci, ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione.

Nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 8 del citato Statuto, nessun socio ha comunicato il proposito di esercitare il diritto di prelazione.

Con lettera 29 ottobre 2018 prot. 1696 Unioncamere Toscana ha chiesto alla società la liquidazione della quota, ex art. 24 comma 5 D.Lgs. n. 175/2016, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437ter c.c.

In data 8-7-2019 Si.Camera S.c.r.l. ha corrisposto a Unioncamere Toscana la somma di € 14.766,01, a titolo di liquidazione della quota.

2) CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L. (DINTEC S.C.R.L.)

Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 dello Statuto di Dintec S.c.r.l., l'Unione Regionale, con lettera p.e.c. 10-8-2018 prot. 0001333/7.7, ha offerto la propria partecipazione azionaria ai soci, ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione.

Nel termine di legge, nessun socio ha comunicato il proposito di esercitare il diritto di prelazione.

Con lettera 29 ottobre 2018 prot. 1695 Unioncamere Toscana ha chiesto alla società la liquidazione della quota, ex art. 24 comma 5 D.Lgs. n. 175/2016, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437ter c.c.

In data 21-4-2021 Dintec S.c.r.l. ha corrisposto a Unioncamere la somma di € 4.607,61, a titolo di liquidazione della quota.

3) FIDI TOSCANA S.P.A.

➤ Con determinazione S.G. 23-10-2018 n. 111 l'Unione Regionale ha indetto procedura ad evidenza pubblica per la vendita della propria intera partecipazione azionaria in Fidi Toscana S.p.a., come di seguito specificato: n. 39.401 azioni, con valore nominale di € 52,00 ciascuna e con valore nominale complessivo di € 2.048.852,00, pari all'1,28% del capitale sociale di Fidi Toscana S.p.a.

Il valore a base d'asta è stato fissato in € 2.048.852,00, corrispondente al valore nominale delle azioni di proprietà di Unioncamere Toscana oggetto dell'asta.

➤ La gara ha avuto esito negativo, risultando deserta.

➤ Con lettera 30-10-2018, prot. n. 0001728 Unioncamere Toscana ha offerto la propria partecipazione azionaria ai soci, per il prezzo di € 1.985.649,07, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione statutariamente previsto.

Nel termine di legge, nessun socio ha comunicato il proposito di esercitare il diritto di prelazione.

➤ In data 27 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione di Fidi Toscana ha determinato il valore unitario di liquidazione delle azioni in € 17,43.

➤ In data 10 giugno 2019 Fidi Toscana S.p.a. ha depositato l'offerta in opzione ai soci delle azioni presso il Registro delle Imprese, con periodo di durata della suddetta offerta che si è esaurito in data 9 agosto 2019; a conclusione del suddetto periodo di offerta, nessuno dei soci risulta aver esercitato il diritto di opzione e pertanto le azioni in esame risultano

interamente inoptate.

- L'art. 2437-quater, co. 4, c.c., richiamato dall'art. 24, co. 5, TUSP, prevede la possibilità di esperire un tentativo ulteriore di collocamento delle azioni inoptate; in data 22-11-2019 Fidi Toscana S.p.a. ha pubblicato bando di asta pubblica per la vendita di n. 96.656 azioni ordinarie, indicando il prezzo a base d'asta di ciascuna azione in € 17,43.
- Con bando pubblicato in GU 20-11-2019, Fidi Toscana S.p.a. ha indetto procedura ad evidenza pubblica per la vendita di n. 96.656 azioni ordinarie Fidi Toscana S.p.a. ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 2437-quater c.c.
- Con lettera 12-3-2020 Fidi Toscana S.p.a. ha comunicato di aver effettuato aggiudicazione provvisoria in favore di Regione Toscana, per l'importo complessivo di € 1.684.714,08, corrispondente ad un prezzo per azione di € 17,43.
Ai soci è assegnato un termine di 15 giorni, ex art. 9 Statuto, per l'esercizio del diritto di prelazione.
- Con lettera 1-4-2020 Fidi Toscana S.p.a. ha comunicato quanto segue:
 - Nessun socio ha esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto;
 - La Regione Toscana è risultata pertanto aggiudicataria in via definitiva;
 - Il termine finale per il trasferimento delle azioni è fissato nel giorno 30 settembre 2020.
- Con delibera 21-5-2020 n. 12 la Giunta dell'Unione Regionale ha stabilito di procedere all'alienazione della intera partecipazione azionaria dell'Unione Regionale in Fidi Toscana S.p.a. in favore della Regione Toscana, per il prezzo di € 17,43 ad azione.
- La cessione delle azioni è stata perfezionata in data 11-9-2020; in pari data Unioncamere ha ottenuto il corrispettivo della cessione.

Si illustra altresì la situazione relativa alle società partecipate già assoggettate a procedura di dismissione sulla base di precedenti decisioni ovvero in liquidazione:

1) RETECAMERE S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Retecamere S.c.r.l. è stata posta in liquidazione con delibera 4-9-2013.

Con delibera 8-9-2015 n. 65, la Giunta dell'Unione ha stabilito di recedere da Retecamere S.c.r.l.; il recesso è stato formalizzato con lettera 14-10-2015 prot. 0002472/7.7.

L'Unione non ha ancora ottenuto la liquidazione della relativa quota. Retecamere con nota di risposta (protocollo Unioncamere 494 dell'8.5.2024) al monitoraggio effettuato da questo Ente, ha precisato quanto segue.

Nel corso del periodo di liquidazione:

- sono state realizzate tutte le immobilizzazioni materiali;
- sono state concluse tutte le commesse in essere e portate a termine commesse accessorie richieste dai Soci;
- sono stati liquidati tutti i dipendenti e collaboratori mediante il pagamento di tutte le spettanze e del trattamento di fine rapporto;
- sono state transate (in sede di conciliazione giudiziale) e/o risolte le cause di lavoro;
- in merito ai debiti ancora da liquidare, al fine di addivenire ad una composizione bonaria,



sono state effettuate ad alcuni fornitori delle proposte a saldo e stralcio del debito con pagamento del 50%, ottenendo un buon riscontro.

La Società ha precisato inoltre di aver subito una causa intentata da una Camera di Commercio che, in primo grado, ha visto la condanna di Retecamere al pagamento delle spese di giudizio, mentre in appello sono state rigettate le impugnazioni proposte dalla Camera suddetta; le parti, volendo evitare l'alea del giudizio di Cassazione e i tempi di definizione del processo, hanno raggiunto nel febbraio 2021 una composizione della lite.

Dalla relazione sulla gestione anno 2021 risulta che nel corso di tale esercizio Retecamere ha effettuato il pagamento del saldo delle spese legali relative alla causa sopra richiamata.

Retecamere ha rappresentato infine che era in corso una causa avverso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ISMEA e Buonitalia spa in liquidazione; nei primi due gradi del giudizio sono state rigettate le richieste della società, condannandola alle spese di giudizio.

Retecamere stava quindi cercando con il Ministero un accordo per la definizione transattiva, evitando ulteriori ricorsi in Cassazione, eliminando le spese in giudizio a carico della società.

In merito alla causa in corso, dalla relazione sulla gestione 2023 risulta che le spese di giudizio ammontano a euro 211.235,70; risulta inoltre che il liquidatore di Buonitalia spa si è reso disponibile a definire una transazione per porre fine al contenzioso, con la rinuncia di tutte le parti ad ogni rispettiva pretesa.

Da un ulteriore aggiornamento che il liquidatore ha inviato ai soci risulta che nel mese di agosto 2024 è stato sottoscritto, con il supporto di Unioncamere italiana, un accordo per la definizione transattiva della suddetta causa, eliminando il pagamento delle spese di giudizio a carico della società.

Nel mese di ottobre, a seguito di vari solleciti ad Agenzia delle Entrate, sono stati incassati i crediti fiscali richiesti a rimborso.

Nell'esercizio chiuso al 31.12.2024 sono maturati gli estremi della prescrizione per la quasi totalità dei debiti verso fornitori e per fatture da ricevere.

La nota di Unioncamere Italiana prot. 45376 del 28.11.2025 riporta che può essere prospettata la chiusura della procedura di liquidazione e la conseguente cessazione della società nei primi mesi del 2026.

2) TIRRENO BRENNERO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Tirreno Brennero S.r.l. è stata posta in liquidazione dal 10 giugno 2014.

Il 5-7-2016 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione con relativo piano di riparto; in esecuzione del suddetto piano, l'Unione Regionale ha introitato la somma di € 5.599,43, a titolo di liquidazione del valore della quota. L'Unione Regionale ha poi introitato la somma di € 2.806,30 per la liquidazione del credito I.V.A. La partecipazione nella società è stata di conseguenza cancellata dall'attivo patrimoniale. La società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 21.01.2020 per chiusura della liquidazione.

3) LOGISTICA TOSCANA S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Logistica Toscana S.c.r.l. è stata sciolta e posta in liquidazione con delibera dell'assemblea



straordinaria 31-3-2016.

Il 10-7-2017 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione con relativo piano di riparto; in base al suddetto piano all'Unione Regionale spetta una somma totale di € 77.848,88; in esecuzione del suddetto piano, l'Unione Regionale ha introitato la somma di € 44.914,87, a titolo di liquidazione del valore della quota; l'Unione Regionale rimane titolare di un credito I.V.A. per € 29.892,18 e titolare di un credito IRES / IRAP per € 3.041,74.

Con lettera e-mail 12-11-2021, il liquidatore di Logistica Toscana S.c.r.l. ha comunicato che all'Unione Regionale, già socia della suddetta società, spetta un rimborso I.V.A. 2017 ammontante a € 27.920,24. Nella citata lettera sono indicate le procedure per conseguire il rimborso. Unioncamere ha interpellato Regione Toscana, principale creditore, in merito alla presentazione della garanzia propedeutica all'ottenimento del rimborso.

Con nota pervenuta in data 27.08.2024, Regione Toscana ha trasmesso la risposta di Agenzia delle Entrate relativa alla procedura per il rimborso IVA in questione, dalla quale si evince che:

- la liquidazione del rimborso è subordinata alla presentazione di una garanzia ex art. 38 bis comma 5 DPR 633/1972, garanzia che deve essere prestata per la durata di 3 anni dall'esecuzione del rimborso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento;
- resta salva la possibilità di richiedere la liquidazione del rimborso senza presentazione della garanzia all'atto della definitiva espirazione del termine di decadenza.

Con successiva nota pervenuta il 23.01.2025 Regione Toscana ha comunicato che ritiene di attendere la conclusione delle verifiche da parte di Agenzia delle Entrate, giungendo così alla scadenza oltre la quale la liquidazione del rimborso non è più subordinata alla presentazione di una garanzia ai sensi dell'art. 38 – comma 5 – del DPR 633/1972.

In data 13.11.2025 è pervenuta la nota con la quale Regione Toscana ha comunicato di avere incassato l'importo di euro 2.886,40 quale quota di competenza di Logistica Toscana srl del credito IVA 2016 di Centralia – Corridoio Italia Centrale spa, società cancellata dal Registro Imprese nel 2016 di cui Logistica Toscana era socio. La quota parte spettante a Unioncamere è di euro 806,95.

4) UTC IMMOBILIARE E SERVIZI S.C.R.L. – IN LIQUIDAZIONE

In data 31-5-2017, l'assemblea straordinaria ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione di UTC Immobiliare e Servizi S.c.r.l., con contestuale nomina di un liquidatore.

Con delibera 19-5-2022 n. 24 la Giunta di Unioncamere Toscana ha disposto il riacquisto da parte dell'Unione di tutte le quote detenute in UTC Immobiliare e Servizi in liquidazione S.c.r.l. dalle Camere di Commercio Arezzo-Siena, Lucca, Maremma e Tirreno, Massa-Carrara, Pisa e Pistoia-Prato. L'operazione di cessione delle quote di cui alla citata delibera 19-5-2022 n. 24, punto 1), si è perfezionata nel mese di settembre 2022; per l'effetto, Unioncamere Toscana è divenuta socio unico della società.

Con la richiamata delibera 19-5-2022 n. 24 la Giunta si è inoltre espressa a favore

dell'assegnazione dell'immobile sito in Firenze Via Lorenzo il Magnifico n. 24, di proprietà di UTC Immobiliare e Servizi S.c.r.l., al socio unico Unioncamere Toscana; in senso conforme si è conseguentemente espressa, nella seduta del 19-5-2022, l'Assemblea dei Soci di UTC Immobiliare e Servizi S.c.r.l. in liquidazione.

La decisione in merito all'assegnazione dell'immobile è stata confermata e precisata dalla Giunta dell'Unione Regionale con delibera 10-5-2023 n. 20; in senso conforme si è conseguentemente espressa, nella seduta del 26-5-2023, l'Assemblea dei Soci di UTC Immobiliare e Servizi S.c.r.l. in liquidazione.

L'assegnazione dell'immobile si è perfezionata con atto notarile del 29-11-2023. UTC Immobiliare e Servizi è stata cancellata dal Registro Imprese in data 20.12.2023 per chiusura della liquidazione.

* * * * *

(IV) - ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE DELL'UNIONE AL 31-12-2024

Al 31-12-2024 il quadro delle partecipazioni dirette dell'Unione Regionale risulta essere il seguente:

Società partecipata	Capitale sociale	Valore partecipazione dell'Unione	% partecipazione dell'Unione
1) Infocamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni	€ 17.670.000,00	€ 783,34	0,0044%
2) Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l.	€ 120.000,00 (deliberato) €. 93.585,00 (sottoscritto/versato)	€ 9,04	0,0075%
3) Retecamere S.c.r.l. in liquidazione (esercitato recesso: in attesa della liquidazione della quota)	€ 242.356,00	€ 244,73	0,1%

Di seguito si illustrano nel dettaglio le partecipazioni detenute dall'Unione Regionale, al 31-12-2023:

1) INFOCAMERE – SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI

Il mantenimento della partecipazione era stato confermato dalla Giunta dell'Unione con delibera 28-10-2014 n. 68 e con delibera 28-9-2017 n. 48.

Infocamere è la società consortile in *house* delle Camere di Commercio, che ha, tra gli altri, il compito di approntare, organizzare e gestire, nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio e con criteri di economicità gestionale, un sistema informatico nazionale, in grado di trattare e



distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio, nonché il compito di provvedere allo svolgimento in favore dei propri Soci di tutte le ulteriori attività previste nel proprio statuto e nel regolamento consortile.

Dati anagrafici

Codice Fiscale	02313821007
Denominazione	Infocamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni
Forma giuridica	Società Consortile per Azioni
Capitale sociale	€ 17.670.000,00
Valore partecipazione dell'Unione	€ 783,34
Percentuale partecipazione dell'Unione	0,0044%
Attività svolta	Gestione ed elaborazione dati, consulenza ed assistenza informatica, fornitura di prodotti e servizi anche informatici

Dati di bilancio – Conformità alle previsioni del D. Lgs. 175/2016

	Anno di riferimento 2024	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato di esercizio	+ € 442.419
	Fatturato	€ 128.321.536
Risultato di esercizio (ultimi 5 anni)Fatturato (ultimi 3 anni)	Anno di riferimento 2023	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato di esercizio	+ € 378.504
	Fatturato	€ 116.441.827
	Anno di riferimento 2022	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato di esercizio	+ € 256.521
	Fatturato	€ 113.351.061
	Anno di riferimento 2021	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato di esercizio	+ € 123.729
	Anno di riferimento 2020	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato di esercizio	+ € 4.280.391
Numero medio di dipendenti per l'anno 2024, riportato nella nota integrativa al bilancio	1106	



Numero complessivo dei componenti dell'organo di amministrazione al 31-12-2024	5		
Importo complessivo compensi dei componenti dell'organo di amministrazione per l'anno 2024 come indicato in nota integrativa	€ 88.000		
Numero complessivo dei componenti dell'organo di controllo al 31-12-2024	3		
Importo complessivo compensi dei componenti dell'organo di controllo per l'anno 2024 come indicato in nota integrativa	€ 40.480		
Finalità perseguite ex art. 4 (art. 20, comma 2, lett. a)	Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento (art. 4, comma 2, lett. d)		
Attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate (art. 20, comma 2, lett. c)	No		
Fatturato medio nel triennio precedente (art. 20, comma 2, lett. d: limite minimo € 1.000.000,00)	2024: € 128.321.536 2023: € 116.441.827 2022: € 113.351.061 Fatturato medio: € 119.371.475		
Totale costi della produzione	Esercizio 2024	Esercizio 2023	Esercizio 2022
	€ 133.183.600	€ 127.244.504	€ 118.731.693
Totale costi del personale	Esercizio 2024	Esercizio 2023	Esercizio 2022
	€ 68.971.159	€ 66.745.890	€ 63.901.048

2) SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Il mantenimento della partecipazione era stato confermato dalla Giunta dell'Unione con delibera 28-10-2014 n. 68 e con delibera 28-9-2017 n. 48.

La società ha per oggetto la razionalizzazione dell'uso dell'energia tramite acquisto della stessa secondo il fabbisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero. La società ha quindi per oggetto lo svolgimento e il coordinamento dell'attività dei consorziati inerente all'approvvigionamento dell'energia elettrica.

La società svolge attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Unione Regionale; nello specifico, svolge servizi di committenza, ivi incluse le



attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui al Codice dei Contratti Pubblici.

Dati anagrafici

Codice Fiscale	05344720486
Denominazione	Società Consortile Energia Toscana s.c.r.l.
Forma giuridica	Società Consortile a Responsabilità Limitata
Capitale sociale	€ 120.000,00 (deliberato) €. 93.585,00 (sottoscritto/ versato)
Valore partecipazione dell'Unione	€ 9,00
Percentuale partecipazione dell'Unione	0,0075%
Attività svolta	Acquisto dell'energia necessaria a soddisfare il bisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero

Dati di bilancio – Conformità alle previsioni del D. Lgs. 175/2016

Risultato di esercizio (ultimi 5 anni) Fatturato (ultimi 3 anni)	Anno di riferimento 2024	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato di esercizio	+ € 18.399
	Fatturato	€ 2.247.781
	Anno di riferimento 2023	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato di esercizio	+ € 43.461
	Fatturato	€ 2.343.886
	Anno di riferimento 2022	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato di esercizio	+ € 51.450
	Fatturato	€ 2.481.327
	Anno di riferimento 2021	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato di esercizio	€ 71.139
	Anno di riferimento 2020	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato di esercizio	+ € 74.218
Numero medio di dipendenti per l'anno 2024, riportato nella nota integrativa al bilancio	13	
Numero complessivo dei componenti dell'organo di amministrazione al 31-12-2024	3	



Importo complessivo compensi dei componenti dell'organo di amministrazione per l'anno 2024 come indicato in nota integrativa	€ 0,00		
Numero complessivo dei componenti dell'organo di controllo al 31-12-2024	1		
Importo complessivo compensi dei componenti dell'organo di controllo per l'anno 2024 come indicato in nota integrativa	€ 4.000,00		
Finalità perseguite ex art. 4 (art. 20, comma2, lett. a)	Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui al Codice dei Contratti Pubblici (art. 4, comma 2, lett. e)		
Attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate (art. 20, comma2, lett. c)	No		
Fatturato medio nel triennio precedente (art. 20, comma 2, lett. d: limite minimo € 1.000.000,00)	2024: € 2.247.781 2023: € 2.343.886 2022: € 2.481.327 Fatturato medio: € 2.357.665		
Totale costi della produzione	Esercizio 2024	Esercizio 2023	Esercizio 2022
	€ 2.215.741	€ 2.278.745	€ 2.404.684
Totale costi del personale	Esercizio 2024	Esercizio 2023	Esercizio 2022
	€ 883.136	€ 766.776	€ 664.400

* * * * *

(V) - SOCIETÀ PARTECIPATE AMMISSIBILI PER PRESENZA DELLE CONDIZIONI EX ART. 4 TUSP E ASSENZA DI CONDIZIONI OSTATIVE EX ART. 20 COMMA 2 TUSP

Le seguenti società sono ritenute ammissibili, per la presenza dei requisiti ex art. 4 del T.U.S.P. e per l'assenza delle condizioni ostative ex art. 20 del T.U.S.P.:

1) Infocamere – Società Consortile Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni: ex art. 4 comma 1 e art. comma 2 lett. d) D.Lgs. n. 175/2016.

La società soddisfa i requisiti di cui all'art. 4 comma 1, e all'art. 4 comma 2 lett. d) T.U.S.P.

Non sussistono le condizioni ostative ex art. 20 comma 2.

Risultano rispettati tutti i parametri ex art. 20 comma 2.

Infocamere è altresì società in house ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. o) e dell'art. 16 TUSP.

2) Società Consortile Energia Toscana Società Consortile a Responsabilità Limitata: ex art. 4 comma 1 e art. comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 175/2016.

La società soddisfa i requisiti di cui all'art. 4 comma 1, e all'art. 4 comma 2 lett. e) T.U.S.P.

Non sussistono le condizioni ostative ex art. 20 comma 2.

Risultano rispettati tutti i parametri ex art. 20 comma 2.

Si ravvisa l'opportunità di mantenere la partecipazione dell'Unione Regionale in entrambe le suddette società.

* * * * *

(VI) - PROSPETTO DI SINTESI AL 31-12-2024

A) SOCIETÀ PARTECIPATE AMMISSIBILI PER PRESENZA DELLE CONDIZIONI EX ART. 4 T.U.S.P. E PER ASSENZA DI CONDIZIONI OSTATIVE EX ART. 20 COMMA 2 T.U.S.P.

- 1) Infocamere – Società Consortile Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni: ritenuta ammissibile ex art. 4 comma 1 e art. 4 comma 2 lett. d) D.Lgs. n. 175/2016;
- 2) Società Consortile Energia Toscana Società Consortile a Responsabilità Limitata: ritenuta ammissibile ex art. 4 comma 1 e art. 4 comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 175/2016.

B) SOCIETÀ PARTECIPATE GIÀ ASSOGGETTATE A PROCEDURA DI DISMISSIONE SULLA BASE DI PRECEDENTI DECISIONI OVVERO IN LIQUIDAZIONE

- 1) Retecamere S.c.r.l. in liquidazione;

* * * * *

(VII) - PARTECIPAZIONI INDIRETTE

L'art. 2 lett. g) del D.Lgs. n. 175/2016 definisce la “partecipazione indiretta” come “la partecipazione detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.”

Il T.U.S.P. richiede espressamente che la società (o l'organismo di natura diversa), tramite la quale si detiene la partecipazione indiretta, debba essere soggetta a controllo da parte dell'amministrazione pubblica. Quanto alla nozione di controllo, si fa riferimento alla definizione di cui alla lett. b) dell'art. 2, comprensiva sia del controllo di diritto che del controllo di fatto. Non si avrà invece partecipazione indiretta con riferimento alle partecipazioni detenute da una società (o altro organismo) nella quale l'amministrazione abbia una semplice partecipazione.

L'art. 2359 c.c. delinea tre tipologie di controllo:



- 1) N. 1: una società dispone direttamente o in via indiretta (tramite cioè altre società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, in base al comma 2 dell'art. 2359 c.c.) della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di un'altra società; l'attività dell'impresa controllata è assoggettata all'indirizzo impresso dal socio maggioritario;
- 2) N. 2: una società dispone comunque di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di altra società; il controllo sull'impresa è esercitato pur sempre tramite il potere di disposizione delle azioni sociali (diretto od indiretto, ed anche in questo caso la descrizione legale della disposizione indiretta dei voti è quella recata dal comma 2), ma con una percentuale diversa da quella maggioritaria;
- 3) N. 3: una società esercita un'influenza dominante nei confronti di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa; l'influenza dominante è conseguita in virtù di particolari rapporti contrattuali, che pongono una società in una situazione obiettiva di dipendenza economica tale da comprometterne esistenza e sopravvivenza; ad es. nel caso in cui una società fornisca ad altre materie prime commerciate in esclusiva e non facilmente sostituibili con altre; oppure nel caso in cui una società sia legata ad un'altra da contratto di franchising, sì che l'attività di quest'ultima sia indirizzata stabilmente dalla società concedente.

Poste queste premesse, si rileva che:

- l'Unione Regionale non dispone di alcuna posizione di controllo, di qualunque tipo, nei confronti di società partecipate.

Non vi sono quindi partecipazioni indirette che debbano essere oggetto del piano di razionalizzazione ex D.Lgs. n. 175/2016.